

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Bari, 21 marzo 1984

Prot. n. 136/ 1199

Al Sig. Presidente
Consiglio Regionale
S E D E


OGGETTO: d.d.l. "Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982/84 (accordo nazionale del 29.4.83).

Con riferimento alla nota del 16.3.84 n. 1705 si comunica che la seconda Commissione nella seduta odierna ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, in oggetto indicato, alla unanimità, con riserva di presentazione di eventuali emendamenti in occasione della discussione in Consiglio. Si unisce inoltre la relazione del Presidente Capozza.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(ing. Emanuele Capozza)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Sig. Presidente,
Colleghi Consiglieri,

il presente disegno di legge trae la sua origine normativa dalla Legge 29/3/83 n. 93 e dall'accordo nazionale del 29 aprile 1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 29/7/83.-

Si tratta di una normativa complessa e, in molte sue parti, innovativa che interessa tutto il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici strumentali e regionali da esse dipendenti..

In particolare questo disegno di legge rappresenta un primo passo verso un nuovo ordinamento che sarà compiutamente prefigurabile solo dopo la definizione del riordino degli uffici regionali e degli enti strumentali e le relative norme regolamentari ed applicative.

La seconda commissione consiliare, nell'esprimere un proprio parere favorevole al fine del successivo inoltro in Aula, si è fatta soprattutto carico della necessità di dare all'iter istituzionale la massima urgenza.

Invero il disegno di legge è in molte sue parti il recepimento acritico e per altro obbligatorio del citato accordo 29 aprile 1983.

Non si può comunque non sottolineare alcuni aspetti innovativi rispetto alla precedente normativa regionale :

- 1° La normativa è ora estesa a tutti gli enti strumentali;
- 2° E' confermato il ruolo unico regionale;
- 3° Agli otto livelli funzionali si sostituiscono otto qualifiche fun-

1/1

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

zionali e due qualifiche dirigenziali;

4° Ad ogni qualifica funzionale corrisponde un profilo professionale, un livello retributivo e precise modalità di accesso;

5° La funzione di coordinamento è riservata alla direzione di vaste aree operative. Il numero dei coordinatori è al massimo di 21 unità scelti tra i componenti la seconda fascia dirigenziale che saranno al massimo 126.

6° Al personale che avrà funzioni di direzione di strutture individuate dalla successiva legge di organizzazione degli uffici è prevista la indennità di funzione che si aggiunge alla indennità corrispondente alla fascia di appartenenza.

7° Sono introdotti compensi incentivanti la produttività .

8° E' introdotto il part time.

9° E' introdotta e regolamentata la mobilità tra Regione ed enti strutturali ed enti locali.

10° Gli attuali ottavi livelli passano alla prima fascia dirigenziale.

11° Gli attuali sestimi e settimi livelli passano alla corrispondente fascia superiore.

12° Alla seconda fascia dirigenziale si transita per titoli o per concorso.

Vi sono, comunque , dei punti che presentano precise scelte politiche che la Giunta ha compiuto nell'ambito della discrezionalità lasciata dal citato accordo nazionale.

Questi punti per la loro portata politica non possono che essere oggetto di approfondimento in Aula.

La Commissione, pertanto, esprime il suo parere favorevole al d.d.l. per il successivo inoltro in Consiglio Regionale con la riserva espressa dai Consiglieri Somma e Castellaneta, per altro condivisa dagli altri componenti, di approfondire alcuni aspetti dell'articolato ed in particolare dell'art. 56.


Emanuele Capozza

REGIONE PUGLIA

Art. 1

FINALITA'

La presente legge, in applicazione degli artt. 2, 3 e 10 della legge 29 Marzo 1983 n. 93, recepisce nel l'ordinamento della Regione Puglia la disciplina contenuta nel Contratto Nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1982-84.

REGIONE PUGLIA

Art. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITA'

La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutto il personale dipendente della Regione nonché al personale appartenente agli Enti pubblici non economici da essa dipendenti.

Gli effetti economici decorrono dal 1° Gennaio 1983, scadono alla data del 31 Dicembre 1984, si protraggono fino al 30 Giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità di cui all'art. 38 a partire dal 1° Gennaio 1983 e sino al 1° Gennaio 1985, data di entrata a regime della presente legge.

REGIONE PUGLIA

Art. 3

RUOLO UNICO

Il ruolo unico del personale regionale si articola nelle seguenti otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali:

- I^o qualifica funzionale - Addetto alle pulizie;
- II^o qualifica funzionale - Ausiliario;
- III^o qualifica funzionale - Operatore;
- IV^o qualifica funzionale - Esecutore;
- V^o qualifica funzionale - Collaboratore professionale;
- VI^o qualifica funzionale - Istruttore;
- VII^o qualifica funzionale - Istruttore direttivo;
- VIII^o qualifica funzionale - Funzionario;
- 1^o qualifica funzionale dirigenziale;
- 2^o qualifica funzionale dirigenziale.

REGIONE PUGLIA

Art. 4.

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE - ADDETTO ALLE PULIZIE

La prima qualifica funzionale è caratterizzata da:

- prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Il personale della prima qualifica funzionale è addetto ad attività di pulizia.

Per l'accesso alla prima qualifica funzionale è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

REGIONE PUGLIA

Art. 5

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE - AUSILIARIO

La seconda qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione;
- comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica;
- autonomia e responsabilità limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Il personale della seconda qualifica funzionale è addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici; di dislocazione dei fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, di distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di cislostilati e di fascicolatura, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è richiesto

REGIONE PUGLIA

segue art. 5

l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla prima qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

- 4 -

REGIONE PUGLIA

Art. 6

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE - OPERATORE

La terza qualifica funzionale è caratterizzata da:

- prestazioni di attività prevalentemente esecutiva o tecnico manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro;
- preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica;
- autonomia e responsabilità limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Il personale della terza qualifica funzionale è addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali; conoscenze preliminari ed esperienze di compiti accessori e collegati allo esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in

..//..

REGIONE PUGLIA

segue art.6

via complementare e non prevalente, operazioni a diverso con
tenuto professionale, che integrano e completano le funzioni
assegnate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con
quelle delle precedenti purchè siano tra di loro omogenee e
complementari.

Per l'accesso alla terza qualifica funzionale è richiesta
la licenza della scuola dell'obbligo; può essere richiesto i-
noltre il possesso di particolari abilitazioni o patenti, non-
chè eventuale qualificazione professionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è
riservato al personale in servizio appartenente alla seconda
qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità
di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto
per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella
cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muni
ti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indi
pendentemente dall'anzianità di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 7

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - ESECUTORE

La quarta qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso;
- eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì al mantenimento di rapporti diretti, interni ed esterni al servizio di appartenenza, per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile;
- preparazione professionale specifica;
- autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
- responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Il personale della quarta qualifica funzionale è addetto ad attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui ga-

..//..

REGIONE PUGLIA

segue art.7

rantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collaionatura dei dattiloscritti; effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi. Tali attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio di destinazione.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali per lo svolgimento delle quali sono richieste conoscenze specializzate, relative a: attività agricoleforestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento di lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale. Impiega macchine automatiche complesse, garantendone l'ordinaria manutenzione, e svolge altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché operazioni amministrative complementari.

REGIONE PUGLIA

segue art. 7

Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può essere richiesto inoltre il possesso di particolari abilitazioni o patenti, nonché eventuale qualificazione professionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla terza qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 8

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE - COLLABORATORE PROFESSIONALE

La quinta qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
- può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse;
- eventuale indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori;
- autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali;
- responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Il personale della quinta qualifica funzionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

REGIONE PUGLIA

segue art. 8

Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è richiesto il diploma di istruzione di secondo grado; possono essere richiesti inoltre particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché, specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla quarta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 9

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE - ISTRUTTORE

La sesta qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore;
- eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e « mantenimento di rapporti diretti, interni ed esterni al servizio di appartenenza, per trattare questioni e pratiche importanti;
- preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale;
- autonomia nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure valedoli nell'ambito della sfera di attività propria di tale qualifica funzionale;
- responsabilità riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Il personale della sesta qualifica funzionale cura, nel campo amministrativo, la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione di semplici elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzio

./.

REGIONE FUGLIA

segue art.9

ni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti, collegate anche ai compiti di segreteria, la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti, la rendicontazione, le attività economiche correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze; nel campo dell'informazione, della elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input-output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi; nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative.

svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportino alta specializzazione; sovrintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponen-

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 9

dei idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Svolge funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale è richiesta la licenza di scuola media di secondo grado o equipollente nonché una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla quinta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di appartenenza; è riservato, altresì al personale in servizio appartenente alla quarta qualifica funzionale, per il quale la sesta qualifica funzionale costituisce la qualifica immediatamente superiore, che abbia nella propria qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 10

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE - ISTRUTTORE DIRETTIVO

La settima qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività di natura tecnica, amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;
- applicazione di norme e procedure ovvero interpretazione delle stesse e dei dati elaborati;
- collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggiore contenuto professionale;
- eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro;
- autonomia operativa ed iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro;
- responsabilità relativa ai risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

Il personale della settima qualifica funzionale svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione

..//..

REGIONE PUGLIA

segue art.10

ne dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito del modulo organizzativo in cui è inserito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito del modulo organizzativo; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relazona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge compiti di segreteria tecnica per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione programmati per il modulo organizzativo in cui è inserito.

Si avvale di strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione della informazione.

Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità pro

..//..

REGIONE PUGLIA

segue art. 10

fessionale, conoscenze preliminari ed esperienze, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Svolge funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Per l'accesso alla settima qualifica funzionale è richiesto il diploma di laurea.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla sesta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 11

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE - FUNZIONARIO

L'ottava qualifica funzionale è caratterizzata da:

- attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;
- controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici;
- istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;
- eventuale responsabilità di moduli organizzativi;
- esercizio di funzioni con rilevanza esterna;
- autonomia di iniziativa e di decisione nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali;
- piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Il personale dell'ottava qualifica funzionale svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione, rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare, nell'ambito del modulo organizzativo in cui è inserito; organizzazione della raccolta e dell'elaborazione

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 11

dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Collabora alla predisposizione di atti e documenti ed alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione.

Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni.

Svolge le attività proprie di specifiche discipline, che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale, per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito del modulo organizzativo della cui responsabilità può essere incaricato, indirizza l'attività degli addetti verificando il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definendo le procedure correnti; seguendo gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relazionando periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione,

..//..

REGIONE PUGLIA

segue art.11

anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Per l'accesso alla ottava qualifica funzionale è richiesta il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale appartenente alla settima qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno 5 anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 12

FUNZIONE DIRIGENZIALE

E' istituita la funzione dirigenziale. Essa è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'Ente Regione, in conformità ai principi statutari e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

Essa si espleta essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa-

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 12

è caratterizzato da:

preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

REGIONE PUGLIA

Art. 13

ATTRIBUZIONE E COMPITI DEI DIRIGENTI

I dirigenti organizzano e dirigono strutture, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

REGIONE PUGLIA

segue art. 13

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

l'azione di vigilanza e controllo volta ad accettare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione degli uffici, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati o-

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 13

peranti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

REGIONE PUGLIA

Art. 14

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti articoli nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici e dell'attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

- dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;
- delle disposizioni da loro impartite;
- del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo.

Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali; esso comporta la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplina

REGIONE PUGLIA

segue art. 14

re prevista per l'impiego pubblico.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

REGIONE PUGLIA

Art. 15

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa in cui è inserito e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta specializzazione e/o abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Il 25% è riservato ai dipendenti appartenenti all'ottava qualifica funzionale con 3 anni di anzianità nella qualifica.

REGIONE PUGLIA

Art. 16

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative in cui è inserito per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Il contingente della seconda qualifica funzionale dirigenziale corrisponde alla responsabilità di strutture organizzative e/o di attività di elaborazione di studio e ricerca, definito dalla legge di organizzazione, e non può comunque superare sei volte il numero dei coordinatori.

Alla seconda qualifica funzionale dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale con 3 anni di anzianità nella qualifica. Ai restanti posti si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta specializzazione e/o abilitazione nel caso di prestazione professionale.

REGIONE PUGLIA

Art. 17

FUNZIONE DI COORDINAMENTO

La funzione di coordinamento è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di direzione, indirizzo e programmazione di vaste aree operative in conformità ai principi ed obiettivi istituzionali e programmatici della Regione.

L'incarico per la funzione di coordinamento, a tempo determinato non superiore ad anni cinque, rinnovabile e revocabile con le stesse modalità previste per la nomina è attribuito a dirigenti inseriti nella seconda qualifica dirigenziale, che continuano ad esercitare, contemporaneamente, le funzioni di cui al precedente articolo.

Per il Consiglio Regionale, la Giunta provvede su designazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il numero dei coordinatori non può essere superiore a 1,5 volte il numero dei membri della Giunta, più uno correlato al Consiglio Regionale.

REGIONE PUGLIA

Art. 18

PART-TIME

E' istituito il part-time: la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti di organico ad orario ridotto. Il limite massimo di posti da trasformare sarà stabilito in sede di accordi decentrati.

Ad ogni posto di organico ad orario pieno corrisponderanno due posti di organico a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

In particolare si stabilisce:

- a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;
- b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

..//..

REGIONE PUGLIA

segue art. 18

- c) il salario di anzianità è quello previsto per il restante personale calcolato sul 50% di quello spettante al personale di pari qualifica ad orario intero;
- d) al personale part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;
- e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie nè può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;
- f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la 1^a e la 6^a qualifica funzionale.

In sede di accordi decentrati saranno individuati i settori, i profili professionali e la quantità dei posti a tempo pieno convertibili a part-time.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti in organico.

..//..

REGIONE PUGLIA

segue art.18

Le assunzioni part-time non preconstituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento previdenziale sarà quello definito da apposita legge dello Stato.

REGIONE PUGLIA

Art. 19

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Per esigenze di carattere eccezionale possono essere disposte, con provvedimento della Giunta Regionale, assunzioni temporanee di personale straordinario alle condizioni e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 Marzo 1971 n. 276.

REGIONE PUGLIA

Art.29

LIVELLI DI ACCORDI

Sono individuati i seguenti livelli di accordi:

- a) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro. Per gli accordi che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNICEM;
- b) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli Uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale e risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

Gli accordi riguardanti l'Amministrazione Regionale sono stipulati da una delegazione composta dal Presidente

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 20

della Giunta o da un suo delegato, che la presiede, e dai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali .

Gli accordi relativi agli istituti per i quali la presente legge rinvia alla contrattazione decentrata sono raggiunti attraverso singoli o complessivi protocolli d'intesa ai quali viene data esecuzione mediante atti previsti dall'art.14, ultimo comma, della legge n.93 del 29.3.83.

REGIONE PUGLIA

Art. 21

INFORMAZIONE

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi è garantita una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, la organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 21

Attraverso accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 22

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.

In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi e all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

- a) unico su 6 giorni lavorativi settimanali;
- b) spezzato su 5 giorni lavorativi settimanali;
- c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

Gli accordi decentrati potranno stabilire articolazioni diverse da quelle sopra indicate.

Possono coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione il criterio della flessibilità.

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di dieci ore.

REGIONE PUGLIA

Art. 23

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

Il personale, che in base a predetti programmi partecipa ai corsi cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo ^{la} normativa vigente.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati agli accordi decentrati a livello regionale.

L'attività di formazione è finalizzata:

- a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato;
- b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ri-

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 23

strutturazione organizzativa.

La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegino specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità è perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 24

MOBILITA'

La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali e dalle Regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
- b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
- c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
- d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

E' prevista una mobilità interna ed esterna del personale.

Al personale interessato ai processi di mobilità spettano, ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle OO.SS.

REGIONE PUGLIA

Art. 25

MOBILITA' INTERNA

La mobilità interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le OO.SS.

Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale-
devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'Amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

REGIONE PUGLIA

ART. 26

MOBILITA' ESTERNA

La mobilità tra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli Enti Locali e delle Regioni a statuto ordinario.

Ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno, i posti disponibili per concorso pubblico possono essere coperti mediante trasferimento di dipendenti già di ruolo in altri Enti.

In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

A tal fine gli avvisi degli enti relativi alla copertura dei posti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, prevedendo un congruo termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle OO.SS. in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 26

situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.

Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o la assegnazione funzionale del personale, per l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle funzioni delegate.

In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli Enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

Nella eventuale ipotesi di revoca delle deleghe o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

REGIONE PUGLIA

segue art. 26

E' consentito il trasferimento di personale tra Regioni nonchè tra Regioni e gli Enti destinatari dell'accordo degli Enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione.

REGIONE PUGLIA

Art. 27

OMNICOMPENSIVITA'

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla legge medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente alla Tesoreria della Regione, sull'apposito Fondo gestito dal Consiglio del Personale.

REGIONE PUGLIA

Art. 28

SERVIZIO DI MENSA

E' istituito il servizio di mensa, secondo modalità e criteri da definirsi in sede di contrattazione decentrata, al fine di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro.

Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo, sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione.

Non potrà usufruire del servizio di mensa il personale che effettua orario unico, ed il pasto deve consumarsi al di fuori dell'orario di servizio.

In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

REGIONE PUGLIA

Art. 29

QUALIFICHE E LIVELLI RETRIBUTIVI

Alle qualifiche funzionali e dirigenziali previste dalla presente legge corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

1^	qualifica funzionale	£.	3.300.000
2^	qualifica funzionale	"	3.600.000
3^	qualifica funzionale	"	3.900.000
4^	qualifica funzionale	"	4.450.000
5^	qualifica funzionale	"	5.200.000
6^	qualifica funzionale	"	5.500.000
7^	qualifica funzionale	"	6.400.000
8^	qualifica funzionale	"	8.640.000
1^	qualifica funzionale dirigenziale	"	11.200.000
2^	qualifica funzionale dirigenziale	"	14.000.000

REGIONE PUGLIA

Art. 30

INDENNITA'

Per ciascuna qualifica funzionale nonché per la funzione di coordinamento, sono previste le seguenti indennità:

- a) al personale incaricato della funzione di coordinamento è corrisposto un compenso nella misura annua fissa per 12 mensilità di £. 3.500.000;
- b) al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di £.4.800.000;
- c) al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale che diriga strutture individuate dalla legge di organizzazione, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di £. 3.000.000;
- d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, che diriga strutture individuate dalla legge di organizzazione, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di £.1.500.000;
- e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di £. 360.000;
- f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-forestale) inquadrato nella quinta qualifica funzionale, compete, l'indennità annua fissa per 12 mensilità di £. 600.000; detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo.

./.

REGIONE PUGLIA

segue art.30

lo;

- g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quinta, quarta e terza compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di £.120.000; tale indennità non compete al personale della quinta qualifica funzionale che percepisca l'indennità di £. 600.000 di cui alla precedente lettera;
- h) al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale compete una indennità fissa annua per 12 mensilità di £. 60.000.
- i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, di cui al punto (g), destinato alle sottoindicate prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, compete una indennità annua fissa aggiuntiva per 12 mensilità di £. 120.000, rapportata esclusivamente al periodo di effettiva esposizione a rischio.

La rispondenza, tra le categorie di personale aventi diritto alla indennità di rischio e le attività comportanti rischio da esse prestate è determinata con provvedimento della Giunta Regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la diretta responsabilità del dirigente della struttura organizzativa presso cui il personale suddetto presta servizio.

Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute a alla

REGIONE PUGLIA

segue art. 30

integrità personale sono:

- prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria, alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di rimozione e seppellimento animali;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali

REGIONE PUGLIA

segue art.30

compreso scavo di porti eseguito con macchinari sistemati in
chiatte e natanti.

REGIONE PUGLIA

Art. 31

SALARIO DI ANZIANITA'

Con decorrenza 1.1.1985 al personale compete, quale salario di anzianità, la somma annua fissa sottoindicata da corrispondersi per 12 mensilità:

1^ qualifica funzionale	£. 198.000
2^ qualifica funzionale	" 216.000
3^ qualifica funzionale	" 234.000
4^ qualifica funzionale	" 267.000
5^ qualifica funzionale	" 312.000
6^ qualifica funzionale	" 330.000
7^ qualifica funzionale	" 384.000
8^ qualifica funzionale	" 518.000
1^ qualifica funzionale dirigenziale	" 672.000
2^ qualifica funzionale dirigenziale	" 840.000

Qualora entro la data del 31.12.1986 non diventi operante la legge regionale di recepimento dell'accordo nazionale di categoria relativo al triennio 1985/87, dal 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, è corrisposta al personale una somma di importo pari a quella di cui al 1° comma.

REGIONE PUGLIA

Art. 32

LAVORO STRAORDINARIO

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare complessivo di spesa pari a 150 ore pro-capite.

Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS. aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente comma.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi orari restano stabiliti sulla base dei livelli retributivi iniziali di cui all'art.32 della L.R. 13.3.80 n.16, fatte salve le variazioni derivanti dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti

- 30 -

REGIONE PUGLIA

segue art. 32

dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT che le corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione.

REGIONE PUGLIA

Art.33

COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione Regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche con la conseguente verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

La somma complessiva annualmente attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituita da:

- a) quote di salario corrispondenti a 50 ore di lavoro straordinario per ciascun dipendente, mediante riduzione dello stanziamento previsto nei pertinenti capitoli di bilancio;
- b) economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino la produttività sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20% in economie di bilancio

REGIONE PUGLIA

segue art. 33

40% in riconversione di attrezzature

40% in premio di produttività.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già iscritto al bilancio.

REGIONE PUGLIA

Art. 34

SALARIO ACCESSORIO

Al personale presente in servizio, inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore, compete un'indennità di turno nella misura mensile di £.25.000.

L'indennità oraria per il servizio ordinario notturno è fissato in £1.080; per il servizio ordinario festivo in £. 1.215; per il servizio ordinario notturno festivo in £. 1.800.

E' istituita l'indennità di pronta reperibilità dell'importo di £. 600 orarie finalizzata al miglioramento della funzionalità e della efficienza di attività di protezione civile, di servizi sui fiumi e sui canali, di servizi di prevenzione, sorveglianza ed intervento per gli incendi boschivi e di servizi generali.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di contrattazione decentrata.

REGIONE PUGLIA

NORME TRANSITORIE

Art. 35

SISTEMA DI INQUADRAMENTO

Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali previste dal presente ordinamento secondo la seguente tabella di corrispondenza:

LIVELLI FUNZIONALI L.R. 22/81	QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PRESENTE ORDINAMENTO
I	I
II.....	II
III.....	III
IV	IV
—	V
V	VI
VI	VII
VII.....	VIII
VIII.....	1^ qualifica funzionale dirigenziale
	2^ qualifica funzionale dirigenziale
	Coordinamento

L'inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali è disciplinato dal successivo art. 36.

Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

- 63 -
REGIONE PUGLIA

Art. 30

INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DIRIGENZIALI

Nella fase di prima attuazione della presente legge è collocato direttamente nella prima qualifica funzionale dirigenziale il personale inquadrato nello ottavo livello di cui alla L.R. 2.3.81 n.22 .

Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il 90% dei posti, sentite le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si procederà mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

I criteri per la selezione di cui al precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta Regionale che procederà all'accertamento e alla valutazione relativa.

Per il personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dall'1.1.83 .

Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica funzionale dirigenziale i coordinatori, incaricati in base a precedenti leggi regionali, continuano a percepire l'indennità di coordinamento.

REGIONE PUGLIA

segue art. 36

to nella misura stabilita dalla L.R. n. 22 del 2.3.81.

La selezione per la copertura dei posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale e il conferimento dei nuovi incarichi di coordinamento, devono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge sulla organizzazione degli uffici.

REGIONE PUGLIA

Art. 37

RIEQUILIBRIO ANZIANITA'

Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica viene effettuato sul reticolò derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con la legge regionale n. 22 del 2.3.81 e con riferimento alla data del 31 Dicembre 1982.

I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

- a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;
- b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali, Regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in go-

REGIONE PUGLIA

segue art. 37

dimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

REGIONE PUGLIA

Art. 38

SCAGLIONAMENTO DEI BENEFICI CONTRATTUALI

Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e le percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente

dal 1.1.83 : 35%

dal 1.1.84 : 70%

dal 1.1.85 : 100%

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31.12.1982.

Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31.12.1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 2 marzo 1981, n.22 a cui vanno aggiunti i benefici della presente legge secondo le percentuali di scaglionamento sopra specificate.

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 38

Alle medesime percentuali è assoggettata la erogazione dei benefici conseguenti all'eventuale inquadramento in un livello superiore nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31.12.1984.

REGIONE PUGLIA

Art. 39

CONCORSI SPECIALI

In occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse alla attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, ed anche per un definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda alla ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi devono essere indetti entro il 31.6.85.

REGIONE PUGLIA

Art. 40

PASSAGGIO DI LIVELLO

In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

REGIONE PUGLIA

Art. 41

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

REGIONE PUGLIA

Art. 42

NORMA FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme che ~~verranno~~ *verranno* stanziare nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi, sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

Per quanto concerne i compensi incentivanti la produttività di cui al precedente art. 33 i relativi oneri verranno imputati al capitolo 00304 il cui oggetto è modificato in "Spese per compenso del lavoro straordinario prestato dal personale regionale e per compensi incentivanti la produttività".

REGIONE PUGLIA

- 73 -

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 - Finalità.....	pag. 1
Art. 2 - Campo di applicazione e validità.....	pag. 2
Art. 3 - Ruolo unico.....	pag. 3
Art. 4 - Prima qualifica funzionale - addetto alle pulizie.....	pag. 4
Art. 5 - Seconda qualifica funzionale - Ausiliario.....	pag. 5
Art. 6 - Terza qualifica funzionale - Operatore.....	pag. 7
Art. 7 - Quarta qualifica funzionale - Esecutore.....	pag. 9
Art. 8 - Quinta qualifica funzionale - Collaboratore professionale.....	pag. 12
Art. 9 - Sesta qualifica funzionale - Istruttore.....	pag. 14
Art. 10 - Settima qualifica funzionale - Istruttore direttivo.....	pag. 17
Art. 11 - Ottava qualifica funzionale - Funzionario.....	pag. 20
Art. 12 - Funzione dirigenziale.....	pag. 23
Art. 13 - Attribuzioni e compiti dei dirigenti.....	pag. 25
Art. 14 - Responsabilità dei dirigenti.....	pag. 28
Art. 15 - Prima qualifica funzionale dirigenziale.....	pag. 30
Art. 16 - Seconda qualifica funzionale dirigenziale.....	pag. 31
Art. 17 - Funzione di coordinamento.....	pag. 32
Art. 18 - Part-time.....	pag. 33
Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.....	pag. 36
Art. 20 - Livelli di accordo.....	pag. 37
Art. 21 - Informazione.....	pag. 39
Art. 22 - Orario di lavoro.....	pag. 41
Art. 23 - Formazione e aggiornamento professionale.....	pag. 42
Art. 24 - Mobilità.....	pag. 44
Art. 25 - Mobilità interna.....	pag. 45
Art. 26 - Mobilità esterna.....	pag. 46
Art. 27 - Omnicomprensività.....	pag. 49
Art. 28 - Servizio di mensa.....	pag. 50
Art. 29 - Qualifiche e livelli retributivi.....	pag. 51
Art. 30 - Indennità.....	pag. 52
Art. 31 - Salario di anzianità.....	pag. 56
Art. 32 - Lavoro straordinario.....	pag. 57
Art. 33 - Compensi incentivi la produttività.....	pag. 59
Art. 34 - Salario accessorio.....	pag. 61
Art. 35 - Sistema di inquadramento.....	pag. 62
Art. 36 - Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali.....	pag. 63
Art. 37 - Riequilibrio di anzianità.....	pag. 65
Art. 38 - Scaglionamento dei benefici contrattuali.....	pag. 67
Art. 39 - Concorsi speciali.....	pag. 69
Art. 40 - Passaggio di livello.....	pag. 70
Art. 41 - Rinvio.....	pag. 71
Art. 42 - Norme finanziaria.....	pag. 72

II 16.3.89